



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 8 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig. Tramontano Pellegrino nato a Cervino l'11/12/1937, matr.n. 6448

Avvocato: Monetti Francesco Via Santa Brigida n. 68 Napoli;

Oggetto della spesa: Interessi legali, maggior danno

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 562739 del 02/08/2013 (prat. n. 6186/2012 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla ex AGC 07 la sentenza n.3387/13 della Corte di Appello di Napoli - Sez. Lavoro- depositata il 09/05/2013.

La Corte di Appello di Napoli- sezione lavoro- in parziale riforma dell'appellata sentenza Tribunale di Napoli Sez. Lav. n. 3536/08, ha condannato l'Amministrazione al pagamento degli interessi e dell'eventuale maggior danno, ex art. 22, comma 36, L.724/94 in ordine alla rivalutazione monetaria medio tempore verificatasi per i singoli crediti relativi al periodo compreso tra il primo luglio 1998 ed il 31 maggio 2003, dalla successiva maturazione di ciascuno di essi fino al soddisfo.

La Corte di Appello di Napoli, ha altresì compensate tra le parti, in ragione di due terzi, le spese relative al secondo grado del giudizio, che per la restante quota di un terzo pone a carico dell'appellata Regione Campania, liquidando detto residuo in complessivi €. 400,00 oltre iva e cpa, con attribuzione all'Avv.Monetti Francesco, procuratore anticipatorio costituito per l'appellante.

La U.O.D. 04 con nota prot.n. 836455 del 05.12.2013, ha provveduto a sollecitare la quantificazione delle somme previste nella sentenza in oggetto alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico"(istanza già precedentemente inoltrata dall'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento con nota prot. n.656678 del 24/09/2013):

La suddetta Struttura con nota prot.n. 224607 del 31/03/2014 ha comunicato le somme dovute al dipendente sopra indicato a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8
(Punto 3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.3387 della Corte di Appello di Napoli-Sez. Lavoro- depositata il 09/05/2013

TOTALE DEBITO

€. 1109,15

Dipendente sig. Tramontano Pellegrino, matr.n. 6448

- Interessi legali maturati dal 01/07/1998 al 31/05/2003 per differenza €. 430,18
- Maggior danno dal 01/07/1998 al 31/05/2003 €. 6,25
- Interessi legali su interessi dal 05/01/2007 al 25/07/2014 per differenza €. 138,97
- Maggior danno su interessi €. 26,23
- Competenze per spese legali avv. Monett Francesco **€ 507,52**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 5 L. 289/2002 successivamente alla liquidazione del debito.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n.562739 del 02.08.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 3387 della Corte di Appello di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 09/05/2013
- sentenza n. 3536/08 Tribunale di Napoli-Sez. Lavoro
- prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 05/06/2014

Il dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 07

PRAC. 6186/2012 CC

OK

**07 A.G.C. Affari Generali,
Gestione e Formazione del
Personale, Organizzazione
e metodo**

Via S. Lucia 81
80132 - NAPOLI

N. Pratica: 6186 2012 CC
Oggetto: Dispositivo della Corte di Appello di Napoli
Sez. Lav. n. 3387 2013
Appellante : Tramontano Pellegrino c/ Re-
gione Campania
Ex Casmez

Settore 04

5/8

1

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza, per trasmettere per il seguito di competenza, copia della sentenza in oggetto, con la quale la Corte di Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello proposto, ha condannato la Regione Campania al pagamento degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno per i singoli crediti relativi al periodo compreso tra il primo luglio 1998 ed il 31 maggio 2003, compensando tra le parti, in ragione di due terzi, le spese relative al secondo grado di giudizio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Longo
Tel. 081 7963768

Carubroni
Vigani
de Falco
5/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di NAPOLI

3387

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed asistenzia

composta dai magistrati

di Federico De Gregorio
di Maria Della Rossa
di Guglielmo Cinque

Presidente rel.
Consigliere
Consigliere

pronuncia all'esito dell'udienza del nove maggio 2013 il seguente DISPOSITIVO di SENTENZA
nella causa iscritta al n. 985/2009 r.g. sezione lavoro, vertente

TRA

TRAMONTANO, Pellegrino, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Brigida n. 18, presso lo studio dell'avv. Francesco Monetti, che lo rappresenta e lo difende (avv. francescomonetti@libero.it) APPELLANTE

REGIONE CAMPANIA - in persona del suo legale rappresentante e Presidente p.c. della Giunta Regionale, rappresentato
dall'avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Francesco 51,
palazzo della Regione p.c. mariafilomenaluongo@pgc.regione.campania.it APPELLATA

La CORTE, disattesa ogni altra istanza, in parziale riforma dell'appellata sentenza, impugnata con ricorso del cinque febbraio 2009, condanna la convenuta Regione Campania al pagamento, in favore dell'attore TRAMONTANO, degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 22, comma trentaseiesimo, Legge n. 724 del 1994 in ordine alla rivalutazione monetaria *medio tempore* verificatasi per i singoli crediti relativi al periodo compreso tra il primo luglio 1998 ed il 31 maggio 2003, dalla successiva maturazione di ciascuno di essi fino al soddisfo. Conferma nel resto, anche il regolamento delle spese di primo grado.

Dichiara compensate tra le parti, in ragione di due terzi, le spese relative al secondo grado del giudizio, che per la restante quota di un terzo pone a carico dell'appellata REGIONE, liquidando detto residuo in complessivi euro 400,00 oltre i.v.a. e c.p.a., con attribuzione all'avv. Francesco Monetti, procuratore anticipatario costituito per l'appellante.

NA 09/95-13

IL PRESIDENTE



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

48/07 CC + 4

Prot. n. _____ / *Avv. ra*
(che si prega di citare nella risposta)

Oggetto: _____

Sentenze del Tribunale di Napoli Sez. Lav.
Ricorrenti: Cicia Paolo, Romeo Antonio,
Tramontano Pellegrino, Rippa Egidio, Mi-
cucci Vladimiro.

**07 A.G.C. Affari Generali,
Gestione e Formazione del
Personale, Organizzazione
e metodo**

**04 STATO GIURIDICO
INQUADRAMENTO**

05 SERVIZIO LEGALE

Via S. Lucia 81

80132 - NAPOLI

See *Conte*

Si trasmettono, per le opportune valutazioni di competenza, le sentenze del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro, relative ai giudizi proposti dai ricorrenti in oggetto, dipendenti ex Casmez.

Con le predette sentenze il Giudice ha accolto parzialmente le domande, condannando la Regione Campania al pagamento degli interessi legali maturati dal 30/7/2001 alla data del 31/5/2003, da calcolarsi sul capitale tardivamente corrisposto oltre gli interessi successivamente maturati a far data dalla notifica della domanda giudiziale. Ha altresì compensato per la metà le spese di lite e condannato al pagamento della restante parte liquidata in € 400,00.

URGENTE
Lig. Grone
Don. P. B. de
31 3 2003
783

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Andrea Conte -

Avv. Luongo
Tel. 081.7963768

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2008. 0262167 del 26/03/2008 ore 14.54

Dest. Servizio Legale dell'A.G.C. 07 e procedimenti
in materia disciplinare

Fascicolo xxxv/1/1

Servizio Legale dell'A.G.C. 07 e procedimenti
in materia disciplinare

3536

2 copie Es. Proc.

2 copie Es. attr.

TRIBUNALE DI NAPOLI

1ª sezione Lavoro e Prev.

Facciale n. 15

Richiedente: M. Monetti

GRATIS

n. 10/11/8/73 n. 533)

Napoli

22 FEB 2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOdi Napoli - Sezione lavoro e previdenza - in persona del dott. Giuseppe Giambardella
alla udienza di discussione del 5.2.2008 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4152 del Ruolo Gen. LAVORO dell'anno 2006

TRA

TRANONTANO PELLEGRINO M. CERVINO (CE) 14/12/1937

elett.te dom.to in Napoli via S.Brigida 68 presso lo studio dell'avv. Francesco Monetti che lo
rapp.ta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, elett.te domiciliata
In Napoli presso la sede di Via S Lucia n.81 rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo,
giusta procura alle liti per notar Cimmino e delibera di Giunta Regionale del 23.11.2007 in
sostituzione dell'avv. Rocco De Girolamo.

RESISTENTE

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 4.5.2006, parte ricorrente, premesso di aver lavorato come addetto all'acquedotto cd "ex Casmez" fino al 1983, epoca in cui veniva trasferito alle dipendenze della Regione Campania per effetto dello scioglimento della Cassa per il Mezzogiorno; deduceva che soltanto nel 2001, a seguito di delibera della Giunta Regionale m. 1672 del 20.4.2001 e del successivo decreto dirigenziale, veniva disposto il suo inquadramento nell'organico regionale; che per effetto di tale inquadramento si era provveduto alla ricostruzione della carriera anche relativamente al profilo economico; che pertanto gli erano state riconosciute le differenze retributive maturate progressivamente dal 1.1.1994 fino alla data di effettivo inquadramento ossia fino al 31.7.2001; che pertanto nel dicembre 2002 gli sono state corrisposte le differenze retributive maturate per il periodo dal 1.1.1994 fino al 31.7.2001, senza però tenere conto della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme via via maturate; tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale in funzione di Giudice del lavoro di accertare e dichiarare il diritto alla percezione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui ratei di retribuzione arretrati e corrisposti in ritardo; per l'effetto condannare la Regione convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme maturate dal 1.1.1994, fino al pagamento della sorta capitale; con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Costituitasi la Regione Campania, eccepiva, in primo luogo il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, con riferimento al periodo di rapporto anteriore al 1.7.1998; nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.

Autorizzato il deposito di note difensive, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, come da contestuale sentenza.

Motivi della decisione

Deve essere innanzitutto esaminata la questione della giurisdizione del giudice ordinario. In proposito, va preliminarmente osservato che, ad avviso di questo giudicante, l'art. 69 comma 7 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 non ha inteso derogare alla previgente previsione di cui all'art. 45

comma 17 d.lgs. 31.3.1998 n. 80. Ed invero nello stabilire che «le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000», è stata conservata, rispetto al testo dell'art. 45, la dizione «a pena di decadenza», ma non è stato aggiunto che, in caso contrario, e cioè di proposizione oltre il termine del 15.9.2000, le controversie possono essere proposte davanti al giudice ordinario. Ora, se tale ultima fosse stata l'intenzione del legislatore non si vede per quale ragione la formulazione della norma non è stata adattata alla *voluntas legis*, da un lato, eliminando l'inciso «a pena di decadenza», che verrebbe ad essere del tutto svuotato di contenuto ove fosse riferito non già all'azione bensì alla giurisdizione del giudice adito, e dall'altro, aggiungendo la previsione espressa della devoluzione al giudice ordinario delle cause non iniziate entro il termine fissato, con ciò eliminando ogni possibile dubbio circa la corretta interpretazione della norma. In altri termini, laddove si volesse semplicemente dettare una norma transitoria, che stabilisse, quale criterio di riparto della giurisdizione, il momento temporale della proposizione dell'azione, in primo luogo non vi sarebbe alcun bisogno di far riferimento ad un termine di «decadenza», essendo sufficiente una locuzione del tipo: «le domande proposte entro il termine del 15.9.2000 appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo», ed in secondo luogo occorrerebbe aggiungere l'inciso «mentre quelle iniziate dopo tale momento sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario». Ciò che, peraltro, sarebbe comunque del tutto illogico, tenuto conto che in tal modo si determinerebbe un difetto di giurisdizione con effetto retroattivo, con riferimento a tutte quelle controversie che fossero state proposte davanti al giudice amministrativo prima dell'intervento legislativo ma dopo il 15.9.2000.

Deve pertanto ritenersi che il legislatore non abbia inteso modificare la disciplina di cui al previgente art. 45 comma 17 del d.lgs. 80/1998, ma, al contrario, che l'abbia voluta confermare, così come buona parte delle norme già in vigore, che vengono soltanto riprodotte nel nuovo provvedimento legislativo, non a caso avente natura di testo unico e funzione meramente riepilogativa della normativa vigente, conservando un'area di difetto assoluto di giurisdizione.

Va peraltro aggiunto, sotto il profilo della *ratio* legislativa, che l'attribuzione al giudice amministrativo delle controversie relative a periodi del rapporto antecedenti al 30.6.1998, assolve una finalità duplice: da un lato, quella di non disperdere il bagaglio di conoscenze acquisite dal giudice amministrativo in relazione ad una normativa sul pubblico impiego oggi non più applicabile, e rispetto alla quale l'attribuzione ad un giudice diverso avrebbe comportato inevitabili inconvenienti dovuti alla necessità di «riqualificare» ad aggiornare la professionalità acquisita; dall'altro, quella di scongiurare il rischio di vuoti di tutela, considerato che il giudice ordinario non dispone, di fronte ad atti della p.a. di natura discrezionale, di quegli strumenti di tutela propri della funzione giurisdizionale amministrativa. Anche sotto tale profilo, una diversa interpretazione della previsione normativa de qua si rivelerebbe del tutto illogica, ed anche alla stregua di tali considerazioni non può trovare accoglimento.

Le tesi suesposte trovano conforto nella unanime giurisprudenza di legittimità e costituzionale.

La Corte di Cassazione ha infatti precisato che la controversia attinente ad una fase anteriore al 30.06.1998 (data indicata dalla nuova disciplina sul riparto di giurisdizione come limite temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego privatizzato al Giudice ordinario: art. 69, comma 7, D.Lgs. 165/2001), rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, senza che rilevi l'avvenuto superamento della data del 15.11.2000, indicata dalla stessa norma non quale limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale (Cass. Sez. Un. 15.7.2005, n. 14989; Cass. Sez. Un. 21.11.2002, n. 16427; 4.07.2002, n. 9690).

Al riguardo la Corte Costituzionale ha anche da ultimo (Corte cost. ord. 7.10.2005, n. 382) ribadito «l'inaccettabilità della tesi secondo la quale il termine del 15 settembre 2000 si configurerebbe come di confine tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario, essendo viceversa evidente per la formulazione della norma ed assolutamente dominante nella giurisprudenza sia delle Sezioni unite della Corte di cassazione sia del Consiglio di Stato l'interpretazione secondo la quale tale termine – come previsto sia dall'abrogato art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, sia dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 – deve

ritenersi di decadenza per l'esercizio del diritto di azione». Ed ha altresì precisato che «non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 Cost., in quanto, come già affermato da questa Corte, «la disparità di trattamento tra i dipendenti privati e quelli pubblici, soggetti – relativamente ai diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 – ad un termine di decadenza, è ragionevolmente giustificata dall'esigenza di contenere gli effetti, temuti dal legislatore come pregiudizievoli per il regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale, prodotti dal trasferimento della competenza giurisdizionale al giudice ordinario e dal temporaneo mantenimento di tale competenza in capo ai tribunali amministrativi, ed in quanto è ampia la discrezionalità del legislatore nell'operare le scelte più opportune – purché non manifestamente irragionevoli e arbitrarie – per disciplinare la successione di leggi processuali nel tempo (sentenza n. 400 del 1996; ordinanze n. 294 del 1998 e n. 490 del 2000)» (ordinanza n. 213 del 2005); che non sussiste nemmeno violazione degli artt. 24 e 113 Cost., «dal momento che, da un lato, non è certamente ingiustificata – per quanto si è appena detto – la previsione di un termine di decadenza e, dall'altro lato, tale termine (di oltre ventisei mesi) non è certamente tale da rendere «oltremodo difficoltosa» la tutela giurisdizionale» (ancora ordinanza n. 213 del 2005)».

Sicché, tuttora le controversie attinenti al periodo del rapporto di pubblico impiego antecedente al 30.6.1998 restano attribuite, in via esclusiva, al giudice amministrativo.

Tuttavia, nella specie, il ricorrente ha agito per il riconoscimento del diritto al pagamento degli accessori sull'importo corrispostogli soltanto nel maggio 2003, a seguito di un provvedimento di inquadramento emanato nel 2001, e pertanto successivamente al 30.6.1998. Ne consegue che una lettura costituzionalmente orientata della norma consente di escludere l'attribuzione della presente controversia al giudice amministrativo.

In proposito, la Cassazione ha già avuto modo di rilevare che nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, delineato dall'art. 68 del d. lgs. n. 29 del 1993 (nel testo sostituito dall'art. 29 del d. lgs. n. 80 del 1998 ed ulteriormente modificato dall'art. 18 del d. lgs. n. 387 del 1998), ai fini del trasferimento al giudice ordinario delle controversie di pubblico impiego privatizzato, l'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998 (poi recepito nel successivo art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001), pone il discrimine temporale tra le due suddette giurisdizioni con riferimento non all'arco temporale di riferimento degli effetti di un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, ma al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – così come posti a base della pretesa avanzata – in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia; pertanto, se la lesione del diritto è prodotta da un atto, provvedimento o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione (Sez. U, Sentenza n. 15619 del 10/07/2006). Negli stessi sensi, è stato ritenuto che se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un comportamento illecito del datore di lavoro, si deve avere riguardo al momento della realizzazione del fatto dannoso (Sez. U, Sentenza n. 15340 del 06/07/2006).

Ne consegue che, nella specie, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che sia il provvedimento di inquadramento che il pagamento della sorta capitale sono avvenuti dopo il 30.6.1998.

Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato.

In proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è ferma nel ritenere che in caso di provvedimenti di inquadramento dei dipendenti pubblici aventi natura costitutiva – salvo che siano emanati in esecuzione di giudicati, sicché debbano fare risalire i propri effetti alla data stabilita nel provvedimento giurisdizionale – la maturazione del diritto alla retribuzione per il nuovo status si verifica con il loro perfezionamento, per cui la rivalutazione monetaria e gli interessi corrispettivi sulle somme dovute spettano da tale momento (Cons. Stato Sez. 6 sent. num. 2431 del 02/05/2006).

In questi sensi, il giudice amministrativo ha ad esempio chiarito che l'inquadramento del dipendente pubblico in qualifica superiore disposto in applicazione della Legge 21 febbraio 1989 n.63 ha carattere costitutivo, essendo frutto di valutazioni discrezionali, con la conseguenza che, trovando il diritto fonte direttamente nel provvedimento amministrativo, e non nella legge, la data della sua maturazione è quella dello stesso provvedimento e, quindi, gli interessi e la rivalutazione spettanti su emolumenti arretrati decorrono dalla data di adozione dell'atto

attributivo della nuova posizione retributiva, ancorché avente efficacia retroattiva (Cons. Stato Sez. 6 sent. num. 7673 del 23/11/2004).

Nella specie, assume rilievo la delibera di G.R. n. 1672 del 20.4.2001, in cui si chiarisce che l'inquadramento avviene, ai sensi dell'art. 147 commi 1 e 2 del t.u. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con d.p.r. 6.3.1978 n. 218, che prevedeva il trasferimento, da disporsi con decreto del Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno, del personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno impegnato nell'esercizio delle opere di cui all'art. 139 del medesimo t.u..

Il decreto ministeriale, intervenuto in data 4.8.1983, e successivamente integrato dal d.m. 28.10.1983, disponeva il trasferimento dal 1.11.1983 del personale addetto alla gestione delle opere acquisite trasferite alla Regione Campania, per n. 437 unità.

Il comma 2 dell'art. 147 del citato t.u. prevede che al personale trasferito si applicano le normative transitorie previste dalle singole regioni in ordine al primo inquadramento del personale statale trasferito alle regioni.

L'art. 8 l.r. 2.6.1989 n. 6, stabilisce che al personale ex Casmez, in attesa dell'inquadramento nei ruoli regionali, viene applicato in via provvisoria il trattamento economico dell'ente di provenienza.

La delibera di G.R. è stata poi concretamente originata dall'intervento del Difensore Civico (decreto n. 138 del 6.12.1999) che ha ordinato all'amministrazione, fino a quel momento inerte, di provvedere in tal senso.

Alla luce delle citate disposizioni, emerge con tutta evidenza il carattere costitutivo dell'inquadramento disposto con decreto dirigenziale n. 001225.

Pertanto alla luce della giurisprudenza richiamata, va riconosciuto il diritto agli accessori sul capitale erogato, esclusivamente per il periodo di effettivo ritardo nell'erogazione, e cioè dalla data dell'inquadramento (31.7.2001) alla data del pagamento (maggio 2003).

Per quanto concerne la domanda di pagamento degli accessori, la l. 30.12.1991 n. 412, all'art. 16 comma 6, ha stabilito che «Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito». E con la l. 23.12.1994 n. 724 art. 22 comma 36 si stabilì che «L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza». La Corte costituzionale, con sentenza 2 novembre 2000, n. 459, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione da ultimo citata, limitatamente alle parole «e privati».

Ne consegue che, essendo il rapporto alle dipendenze dell'amministrazione convenuta di natura pubblica, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l. 23.12.1994 n. 724, spettano i soli interessi legali.

Sussistono giusti motivi, stante la soccombenza parziale, per la compensazione delle spese per la metà; la restante parte liquidata come in dispositivo segue la soccombenza.

P.Q.M. ~

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

in parziale accoglimento della domanda condanna la Regione Campania al pagamento, in favore del ricorrente degli interessi legali maturati dal 30.7.2001 alla data del 31.5.2003, da calcolarsi sul capitale tardivamente corrisposto oltre gli interessi successivamente maturati a far data dalla notifica della domanda giudiziale

compensa per la metà le spese di lite e condanna la Regione al pagamento delle spese processuali per la restante parte che liquida in € 400 per diritti ed onorari oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione;

Napoli, 5.2.2008

TRIBUNALE NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT

- 5 FEB. 2008

Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Lavoro e Previdenza

La presente copia composta di n. fogli è conforme
all'originale e si rilascia a richiesta

Napoli, il *Pres. Camp.* **12 MAR. 2008**

Il CANCELLIERE *[Signature]*

**Sentenza Corte d'Appello di Napoli – Sez. Lav.-
Numero 3387/2013
Dipendente Pellegrino Tramontano
Avvocato Monetti Francesco**

Diritti e onorari			400,00
			400,00
CPA	4%	400,00	16,00
			416,00
IVA	22%	416,00	91,52
TOTALE FATTURA			507,52
RITENUTA	20%	400,00	80,00
NETTO A PAGARE			427,52

